



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA



PROVINCIA DEL V.C.O.

# COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA **PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

VARIANTE n. 4-2019 - ai sensi dell'art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

## **PROGETTO PRELIMINARE**

Elaborato:

**ESTRATTO N.T.A.** artt. 19 - 29 - 31 - 32 - 36 - 44

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE del \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ RESA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE del \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ RESA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO  
Via Bonomelli n°16  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

# B

Data: OTTOBRE 2019  
Agg: FEBBRAIO 2020

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento

Si riporta ora lo stralcio delle norme riguardanti le aree oggetto di variante. Non sono state apportate modifiche normative.

## NOTE PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME

Il presente documento, contenente il testo delle N.T.A., risulta integrato dalle modificazioni apportate dal Consiglio Comunale in controdeduzione alle osservazioni e proposte di modifica regionali, predisposte dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica dell'Assessorato all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell'Area Metropolitana, Edilizia Residenziale, pervenute con documento in data 30.10.2006 Rif. Prot. Gen. 19602/19.09 del 14.12.04 e Rif. Prot. Gen. 36053/19.09 del 13.10.05, le quali sono evidenziate come segue:

secondo le procedure previste ..... per il testo inserito

~~secondo le procedure previste .....~~ per il testo stralciato

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale della variante n. 10 al P.R.G.C. vigente e relativa variante n. 11 in "itinere", il testo delle presenti norme Tecniche di Attuazione è stato modificato con le seguenti evidenziazioni:

secondo le procedure previste ..... per il testo inserito

~~secondo le procedure previste .....~~ per il testo stralciato

**Si ricorda che con la Variante 4-2019 non sono previste modifiche normative.**

(...)

### **Articolo 19: RETE VIARIA**

Le aree classificate come tali sono destinate all' ampliamento, conferma o rettifica delle reti viarie esistenti od a formazione di nuove.

Su tali aree insiste il vincolo di inedificabilità assoluta, non sono quindi ammessi interventi di nuova costruzione, ricostruzione, risanamento, manutenzione straordinaria di edifici esistenti.

In caso di nuova costruzione, ricostruzione, o a seguito di approvazione di progetti esecutivi per modificazioni o nuovi tracciati stradali, nonché approvazione di Piani Urbanistici Esecutivi, il Comune può imporre in sede di rilascio del singolo permesso di costruire la rettifica in più o in meno degli allineamenti, sino ad un massimo di metri 3.00, sia a modifica degli assi attuali di strada esistenti, sia a modifica delle linee previste dal P.R.G.C.

Per quanto non espressamente richiamato e/o in contrasto valgono i disposti del Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs 285/92 e s.m.e i. e del D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 05.11.2001.

## **Articolo 29: AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (I)**

Trattasi di zone artigianali già totalmente urbanizzate su cui sono già ubicate aziende artigianali con lotti ancora disponibili per l'insediamento di altre attività produttive artigianali.

In tali aree è consentito l'insediamento delle attività artigianali di tipo tradizionale.

Il P.R.G. è attuato mediante intervento diretto (permesso di costruire singolo).

Nelle zone è concesso l'ampliamento della superficie coperta esistente di aziende artigianali fino al 50% dell'area di proprietà.

Gli indici da rispettare negli interventi di ampliamento o di nuova edificazione sono i seguenti:

RC -	rapporto di copertura	50% della superficie fondiaria con esclusione di tettoie pensiline ed androni.
H -	altezza massima	10.00 mt. salvo costruzioni eccezionali quali ad esempio strutture per serbatoi o silos e/o edifici che necessitano per esigenze produttive di altezze maggiori che potranno essere autorizzate dal Consiglio Comunale.
Dc -	distanza dai confini	la distanza dai confini è fissata in ml 5.00; è ammessa l'edificazione a confine in caso di intervento edilizio unitario su due o più lotti contigui, in questo caso è fatto obbligo adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di consentire l'accostamento dell'edificio del lotto adiacente.
Ds -	distanza dalle strade	la distanza dalle strade è fissata in ml 5.00.
De -	distanza tra gli edifici	la distanza tra fabbricati esistenti su lotti diversi è fissata in ml. 10.00.
	Parcheggi privati ad uso pubblico:	ogni intervento dovrà garantire un'area di parcheggio privato ad uso pubblico debitamente sistemata all'esterno o all'interno della recinzione, facilmente accessibile durante l'orario di esercizio dell'attività, complessivamente non inferiore a 15 mq ogni 100 mq di superficie utile di pavimento per attività artigianali ed industriali; 50 mq ogni 100 mq di superficie di pavimento per attività direzionali e commerciali; 5 mq ogni 90 mc residenziali.
	Superfici scoperte	nel caso di insediamenti produttivi che utilizzano superfici scoperte dei lotti per deposito di materiali dovrà essere predisposta una barriera vegetale che impedisca la vista dall'esterno del lotto dei sopradescritti depositi di materiali.

Il rilascio delle concessioni per l'edificazione e la realizzazione degli impianti è subordinato al rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza antincendio e di sicurezza per la salute dei lavoratori.

Negli interventi di ampliamento o di nuovo insediamento, è ammessa la realizzazione di abitazione per il custode, o titolare, uffici, esposizioni, solo nel caso di unità locali la cui superficie utile destinata alla produzione sia superiore a mq 300 e non potrà superare i 150 mq di superficie utile massima.

In particolare per l'area normativa (I 10) si intende ammissibile ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva il solo mantenimento della lavorazione e trasformazione di materiali inerti con la possibilità di installazione delle apparecchiature all'uopo necessarie e ritenute funzionali.

Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, si faccia riferimento alla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 recante "modifiche ed integrazioni all'allegato A della Delibera del Consiglio Regionale n.

563-13414 del 29.10.99 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003, in particolare la superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del P.G.R. dell'08.05.1996 n° 7/LAP e s.m.e.i., il territorio comunale è stato suddiviso in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, a ciascuna delle quali corrisponde un'area specificamente vincolata. Le presenti norme riportano in apposito articolo la normativa geologico-tecnica alla quale deve essere assoggettato qualunque intervento urbanistico o edilizio, previsto nell'ambito del territorio comunale, in ragione dell'appartenenza ad una delle diverse classi di idoneità urbanistica.

Vengono, inoltre, fissate le norme che definiscono e regolano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili.

In apposito articolo delle presenti norme sono elencate, infine, le prescrizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

La classificazione del territorio comunale ai fini dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica risulta evidenziata nelle tavole GEO-11 e tale classificazione è da intendersi prescrittiva nei confronti degli interventi urbanisticamente ammissibili.

## **Articolo 31: AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE**

Nelle aree turistico-commerciali indicate con la sigla T sono ammesse esclusivamente con Piano Esecutivo Convenzionato nuove edificazioni con le seguenti destinazioni:

- Attività commerciali al piano terreno e interrato
- Attività ricreative e culturali
- Attività ricettive e turistiche in genere.

L'indice di edificabilità territoriale sarà di 1 mc/mq., con un'altezza massima di 3 piani fuori terra (mt. 10,00).

Il rapporto di copertura sarà del 50% e la distanza degli edifici dalle strade e dai confini sarà di 5 mt.

La nuova edificazione è consentita a condizione che siano dismessi gratuitamente o vincolati ad uso pubblico i parcheggi, nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento ed adeguatamente attrezzati.

Il assenza di strumento esecutivo non sono ammesse nuove costruzioni ma solo la ristrutturazione di quelle eventualmente esistenti.

### Riconoscimento delle zone di insediamento e riferimenti grafici:

~~Ai sensi e per effetti del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414, si riconoscono i seguenti addensamenti e localizzazioni come perimetrati nella tavola di piano, in scala 1: 2000, allegata:~~

- ~~-Addensamento A1— Centro storico.~~
- ~~-Localizzazione L1.~~

### Tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo:

~~Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n.563-13414. Si definisce come vincolante — fatta salva ogni successiva modifica — la tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo di cui all'art.17 del DCR n. 563-13414.~~

### Aree da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionali agli impianti commerciali:

~~Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n.563-13414, si conferma che le aree da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionali agli impianti commerciali nell'ambito di ciascuna zona di insediamento commerciale sono individuate e normate ai sensi dell'art.25 del D.C.R. n.563-13414.~~

### Destinazioni d'uso:

~~Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n.563-13414 articolo 24, a parziale integrazione di quanto previsto dal P.R.G., si prevede che l'individuazione della destinazione d'uso commerciale deve avvenire in sintonia con gli articoli 12, 13, 14 e 16 della deliberazione del Consiglio Regionale già citata.~~

~~Per quanto non espressamente normato dalle presenti, si faccia riferimento al D.C.R. n.563-13414 del 29/10/1999.~~

~~Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, si faccia riferimento alla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 recante "modifiche ed integrazioni all'allegato A della Delibera del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003.~~

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del P.G.R. dell'08.05.1996 n° 7/LAP e s.m.e.i., il territorio comunale è stato suddiviso in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, a ciascuna delle quali corrisponde un'area specificamente vincolata. Le presenti norme riportano in apposito articolo la normativa geologico-tecnica alla quale deve essere assoggettato qualunque intervento urbanistico o edilizio, previsto nell'ambito del territorio comunale, in ragione dell'appartenenza ad una delle diverse classi di idoneità urbanistica.

Vengono, inoltre, fissate le norme che definiscono e regolano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili.

In apposito articolo delle presenti norme sono elencate, infine, le prescrizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

La classificazione del territorio comunale ai fini dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica risulta evidenziata nelle tavole GEO-11 e tale classificazione è da intendersi prescrittiva nei confronti degli interventi urbanisticamente ammissibili.

## **Articolo 32: AREE PER ATTIVITA' AGRICOLA**

Zone nelle quali è possibile la realizzazione di residenze per gli agricoltori, la realizzazione di stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

I permessi di costruire per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:

- a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n.153 e 10 maggio 1976, n.352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n.27 e 23 agosto 1982, n.18, anche quali soci di cooperative;
- b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l' esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell' Art.2 della L.R. 12 ottobre 1978, n.63 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma dell' Art. 25 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno residenza e domicilio nell' azienda interessata.

Tutte gli altri permesso di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

Il P.R.G. è attuato mediante intervento diretto (permesso di costruire singolo).

Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:

- a) il mantenimento della destinazione dell' immobile a servizio dell' attività agricola;
- b) le classi di colture in atto e in progetto documentato a norma del 18° comma dell' Art.25 della L.R. 56/77.
- c) il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° comma dell' Art.25 della L.R. 56/77.
- d) le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti ai sensi dell' Art. 65 della citata L.R. 56/77.

L' atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del Concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.

E' consentito il mutamento di destinazione d' uso previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertata dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla L.R. 12 ottobre 1978 n.63 e successive modifiche e integrazioni.

Nei casi di cui sopra non costituiscono mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del Concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l' obbligo di richiedere alcuna concessione.

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i limiti seguenti:

- |   |   |
|---|---|
| a) terreni a colture protette in serre fisse:   | mc 0.06 per mq;   |
| b) terreni a colture orticole o floricole specializzate:                                | mc 0.05 per mq;   |
| c) terreni a colture legnose specializzate:   | mc 0.03 per mq;   |
| d) terreni a seminativo ed a prato:   | mc 0.02 per mq;   |
| e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: | mc 0.01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda;          |
| f) terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali:             | mc 0.001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda. |

Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 1° comma del presente articolo.

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l' azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale per un raggio di km 10.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto.

Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di permesso di costruire, senza variante al P.R.G..

Le classi di colture in atto e in progetto, documentate a norma del precedente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine dell'applicazione delle sanzioni di cui all' Art.69 della L.R. 56/77, modifica di destinazione d' uso.

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare.

Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non edificanti" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Le attrezzature agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, ecc.. non sono soggette a parametri edificatori eccetto quelli relativi a distanze, distacchi e rapporto di copertura, che devono comunque essere rispettati.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

(Ds)	- Distanza dalle strade:	rispetto del D.M. 1 aprile 1968; inoltre per le strade pedonali di larghezza inferiore a ml 5.00 ed a fondo cieco la distanza potrà essere ridotta a ml 10.00
(Dc)	- Distanze dai confini:	5.00 ml
(Df)	- Distanza da fabbr. di civile abit.:	per le nuove stalle dovrà essere di almeno ml 20.00
(H)	- Altezza massima:	7.50 ml
(Rc)	- Rapporto di copertura:	1/2
(De)	- Distanza tra pareti finestrate:	D.M. 2 aprile 1968 minimo 10.00 ml
(ppi)	- Superficie destinata a parcheggio privato interno alla recinzione	1 mq/10mc
(ppe)	- Superficie destinata a parcheggio privato esterno alla recinzione	1 mq/20mc

Si precisa inoltre che sono fatte salve le ulteriori indicazioni di cui all'Art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del P.G.R. dell'08.05.1996 n° 7/LAP e s.m.e.i., il territorio comunale è stato suddiviso in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, a ciascuna delle quali corrisponde un'area specificamente vincolata. Le presenti norme riportano in apposito articolo la normativa geologico-tecnica alla quale deve essere assoggettato qualunque intervento urbanistico o edilizio, previsto nell'ambito del territorio comunale, in ragione dell'appartenenza ad una delle diverse classi di idoneità urbanistica.

Vengono, inoltre, fissate le norme che definiscono e regolano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili.

In apposito articolo delle presenti norme sono elencate, infine, le prescrizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

La classificazione del territorio comunale ai fini dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica risulta evidenziata nelle tavole GEO-11 e tale classificazione è da intendersi prescrittiva nei confronti degli interventi urbanisticamente ammissibili.

## **Articolo 36: AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO**

Le localizzazioni e le destinazioni specifiche delle aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, nel rispetto degli standards di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., sono graficamente indicate negli elaborati di piano, salvo quelle per le quali il reperimento risulti prescritto attraverso la normativa.

In tali aree gli interventi sono realizzati, di norma, dagli enti pubblici competenti; tali interventi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., possono anche essere realizzati, da privati, enti ed associazioni di interesse pubblico, tramite la stipula di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale che contempli le modalità di utilizzazione pubblica delle attrezzature e della loro cessione al Comune alla scadenza del periodo convenzionato.

Le destinazioni specifiche previste sono:

### *a) per gli insediamenti residenziali:*

- aree con attrezzature per l'istruzione, per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia;
- aree per attrezzature di interesse comune per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi in materia o, in mancanza, dai seguenti parametri:

Rc = 0,50 mq./mq. (o pari a maggiore preesistente)

H = 12,00 ml. o pari a maggiori altezze preesistenti (con eccezione per strutture particolari e volumi tecnici)

- aree a parco per il gioco e lo sport; per la realizzazione di attrezzature sportive e di arredo urbano, per interventi edilizi, quali chioschi, spogliatoi, sedi di società sportive, modesti locali di servizio o di ristoro e simili, sono da rispettare i seguenti parametri:

Superficie Utile Realizzabile Massima: 0,10 mq/mq

Altezza massima: 12,00 ml. per le attrezzature sportive  
6,00 ml. per gli interventi edilizi per i servizi

- aree per parcheggi destinati a posti macchina in superficie, all'installazione di autorimesse collettive pluripiano o interrate.

E' consentita la realizzazione di autorimesse private sottostanti superfici destinate a parcheggio pubblico e ad aree o parco per il gioco e lo sport mediante concessione convenzionata che garantisce l'uso pubblico della superficie soprastante.

In particolare per l'area a parcheggio denominata P 11 sita in Via F.lli Borghini è consentita per il Comune la realizzazione di autorimesse fuori terra, da poter eventualmente vendere a privati a seguito di apposito bando pubblico.

### *b) per gli insediamenti produttivi:*

- la dotazione di aree per attrezzature, nel caso di interventi per nuovi impianti produttivi, non dovrà scendere al di sotto del 10% della superficie territoriale a tale scopo destinata;
- per gli impianti esistenti nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti, la misura della dotazione non sarà inferiore al 10% della effettiva superficie fondiaria teoricamente asservita alla superficie coperta oggetto di intervento, calcolata in base al rapporto di copertura massimo stabilito dal P.R.G.;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, tra quelle indicate all'art. 21 primo comma punto 2) L.R. 56/77 e s.m.i.

### *c) per gli insediamenti direzionali e commerciali:*

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali non dovrà scendere al di sotto del 100% della superficie lorda del pavimento dei nuovi edifici previsti; ciò in ogni tipo di area ove tali insediamenti sono propri o compatibili;
- nei casi di intervento all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento mediante interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere su porzioni di territorio già parzialmente edificate, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80% della superficie lorda di pavimento oggetto dell'intervento;

- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, con un minimo destinato a parcheggio pari alla metà, fatto salvo il rispetto della legge 122/89.

Per quanto riguarda la disciplina delle aree a soddisfacimento degli standards di Legge poste direttamente a carico dei soggetti attuatori, valgono le seguenti precisazioni:

- di norma le aree devono essere reperite nel sito dell'intervento;
- nei casi in cui tali aree vengano giudicate dal Comune, per localizzazione e/o per dimensioni inadeguate, il reperimento entro l'area di proprietà verrà sostituito con il reperimento di pari superficie in aree di proprietà situate entro un raggio di ml. 300 oppure, a giudizio del Comune, potrà essere sostituito con l'equivalente monetizzazione, limitatamente ad aree standard richieste dall'applicazione della norma che abbiano superficie fino a 100 mq.

Nelle aree destinate a verde pubblico potranno essere mantenute le colture e le attività agricole esistenti, quando ciò risulti compatibile con il progetto di utilizzazione dell'area, a condizione che ciò non ne impedisca la percorribilità e che risulti ratificato mediante convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Il P.R.G. potrà essere attuato mediante intervento diretto o Piani Tecnici esecutivi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.e.i..

In tal caso il Comune forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo anche al fine di una ordinata attuazione.

Il Piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità.

**Articolo 44: S.U.E. VIGENTI, ADOTTATI, O RECEPITI DAL SINDACO, CHE SI CONFERMANO**

Le aree soggette a piani esecutivi, così come individuate con apposito segno di perimetro nelle planimetrie del P.R.G.C., adottati o recepiti dal Sindaco o approvati in data anteriore all' adozione del Progetto Preliminare del presente P.R.G.C., sono regolate fino al termine di validità dalle prescrizioni dei piani esecutivi stessi che si intendono integralmente recepite.